

**COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE**
PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLE AREE GIOCO E
GINNICHE COMUNALI**

CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che le aree gioco assolvono nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative delle aree stesse e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente e gli arredi dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso delle stesse.
2. Esse si applicano a tutte le aree gioco di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.
3. Attraverso la disciplina del corretto uso delle aree esistenti e delle attrezzature in esse installate, nonché nell'individuazione di criteri generali per la progettazione di eventuali nuove aree, si intende principalmente salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini, degli adolescenti e degli adulti che frequentano le aree in argomento.
4. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di predisporre ordinanze specifiche per l'utilizzo.

CAPO II FRUIZIONE DELLE AREE GIOCO

Art. 2 Accesso alle aree

1. I parchi gioco ed i percorsi ginnici sono aperti al pubblico tutti i giorni e secondo gli orari che saranno stabiliti con separato provvedimento e riportati anche sui cartelli esposti a cura dell'Amministrazione Comunale nei rispettivi ingressi.
2. Per le aree dotate di recinzioni e cancelli, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, il Comune valuta l'opportunità di provvedere alla chiusura degli stessi negli orari notturni, anche affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione, oltre alla loro riapertura.

Art. 3 Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio

1. Divieti comportamentali. A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree gioco pubbliche è vietato:
 - l'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola (eccetto cani guida purché muniti di museruola e guinzaglio);
 - alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nelle eventuali apposite rastrelliere;
 - ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
 - fumare all'interno del parco giochi;

- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- accedere all'area in presenza di condizioni meteorologiche avverse (pioggia/neve/vento forte);
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature.
- il gioco del pallone ai soggetti di età maggiore a anni 5;
- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento, manifestazioni o qualsiasi altra attività non contemplata nel presente Regolamento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l'utilizzo del percorso ginnico ai minori di anni 14 se non accompagnati da adulti.
- l'utilizzo delle attrezzature agli adulti e/o a soggetti di età maggiore di quella indicata sulla singola attrezzatura;
- fare rumori quali schiamazzi e grida oltre la normale soglia di tolleranza;

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Art. 4 Accesso di veicoli a motore

1. In tutte le aree gioco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni alle aree:
 - a) motocarrozze/ausili per il trasporto di disabili;
 - b) mezzi di soccorso;

c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esse inseriti.

3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Art. 5 Biciclette e velocipedi

1. Onde evitare pericoli per gli utenti e danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi, al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati allo scopo è vietato il transito a biciclette e velocipedi in genere, se non condotti a mano. Le biciclette dovranno essere lasciate nelle apposite rastrelliere se presenti.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Art. 6 Giochi, attività sportive e prescrizioni per l'utilizzo delle attrezzature

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini, skateboard, esercizi fisici, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione posta all'interno delle aree gioco pubbliche, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi (percorsi ginnici, ecc.).

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte ed il Comune non è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose provocati dall'uso improprio, per il quale è altresì esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

3. Le attrezzature e gli arredi per il gioco devono essere utilizzati rispettando le fasce d'età eventualmente indicate sulle stesse.

4. I bambini fino a 3 anni d'età devono sempre utilizzare le attrezzature con l'accompagnamento di un adulto.

5. Il genitore/accompagnatore è tenuto a verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore ed a segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di arredi o giochi in cattivo stato di conservazione, al fine di attivarne la conseguente manutenzione/sostituzione. Sarà cura del Comune indicare sui cartelli informativi esposti ai rispettivi ingressi delle aree i numeri utili per eventuali segnalazioni.

6. A coloro che utilizzano le attrezzature e gli arredi in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

CAPO III- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Definizione delle sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità alla disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81;

2. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Art. 8 Vigilanza e manutenzione

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale o in generale Agenti di P.S..

2. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti o associazioni.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 10 Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti o in ordinanze comunali.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.